



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo " R. FUSARI "

Via A. De Gasperi, 30 – 26823 Castiglione d'Adda (LO) – Tel. 0377 900482- Fax 0377 901508

www.iccastiglione.it C.F.82503260158 C.M. LOIC80800N

e-mail uffici : istitutofusari@libero.it – lomm00300g@istruzione.it

Con sezioni associate: Scuola primaria di Castiglione d'Adda - Via XX settembre n.31

Scuola primaria di Turano Lodigiano - Piazza xxv Aprile

Scuola primaria di Cavacurta - Via xxv Aprile

Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Adda - Via A.volta

Scuola dell'Infanzia di Turano Lodigiano - Via Pecchi n. 8

Scuola dell'Infanzia di Bertonico - Via Garibaldi n. 1

Scuola dell'Infanzia di Cavacurta - Via xxv Aprile

Allegato n.1 dell'art. 32 REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

P R E M E S S A

La scuola quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Obiettivo delle norme riportate nel Regolamento di disciplina è un'auspicabile realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Art. 1 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2 – SANZIONI DISCIPLINARI

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONE E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
mancanza ai doveri scolastici, puntualità, cura del materiale, esecuzione regolare e sistematica dei compiti assegnati, restituzione puntuale delle comunicazioni scuola/famiglia, ecc....	ammonizione privata in classe	Docenti, nel caso la situazione sia particolarmente complessa si ricorrerà al richiamo da parte del Dirigente scolastico. L'ammonizione può essere scritta sul diario personale dell'alunno e/o sul registro di classe). N.B.:In ambito scolastico non si propone l'allontanamento dalla classe per le implicazioni sul controllo dovuto ai minori.
mancanza di rispetto nei confronti dei compagni (prese in giro, scherzi, ecc.)	ammonizione privata in classe e risarcimento di eventuali danni o riparazione dei danni	
uscite dalla classe senza autorizzazione	ammonizione privata in classe	
spostamenti disordinati o caotici	ammonizione privata in classe	
uso poco responsabile del materiale della scuola	ammonizione privata in classe	
abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico e non utilizzo della divisa, qualora fosse adottata	ammonizione privata in classe	
mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti e del personale ATA	ammonizione scritta con convocazione dei genitori. Se reiterata, sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.	Consiglio di classe e Dirigente Scolastico
non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto		

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONE E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
ripetuti episodi di atteggiamenti pericolosi (spinte sulle scale, affacciarsi alla finestra, spinte nei corridoi contro vetri, muri, caloriferi,, uso di oggetti pericolosi	ammonizione scritta con convocazione dei genitori	Consiglio di classe e Dirigente Scolastico
volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc.	riparazione del danno o risarcimento. Se reiterato, sospensione per un periodo non superiore a 15 gg.	
ripetuti episodi di intolleranza razziale, religiosa, umana (nei confronti per esempio dei più deboli)	Sospensione sino a 15 giorni	Insegnante, Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno, fatto salvo il diritto di astensione in caso di incompatibilità, e Dirigente scolastico.
episodi di violenza anche psicologica, o di aggressività anche psicologica incontrollata		
<p>Atti di bullismo: forma di comportamento aggressivo e di prevaricazione, stabile e ripetuto nel tempo, che può favorire ruoli sociali definiti e distinti per bulli e vittime, coinvolgendo anche gli altri coetanei. Questi assumono il ruolo di assistenti dei bulli e di spettatori. Il fenomeno è caratterizzato da: prepotenze intenzionali di tipo verbale, psicologico, fisico o elettronico non occasionali, reiterate nel tempo e riguardanti sempre gli stessi soggetti, presenza di uno squilibrio di forze tra chi è più debole e non è in grado di difendersi da solo</p>		

gravi offese nei confronti del corpo docente o del personale della scuola	Sospensione sino a 15 giorni	Insegnante, Consiglio di classe allargato a tutta la componente a seconda della gravità del danno, fatto salvo il diritto di astensione in caso di incompatibilità, e Dirigente scolastico.
reati di furto comprovato di denaro o di oggetti di valore	<p>In caso di individuazione del responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione sino a 15 gg., risarcimento o riparazione del danno. <p>In caso di mancata individuazione del responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suddivisione del risarcimento tra i componenti della classe o del gruppo individuati come responsabili del fatto avvenuto. 	
manomissione, danneggiamento o furto di documenti scolastici, quali i registri	Sospensione sino a 15 giorni	
uso del cellulare in orario scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro del telefonino con riconsegna al termine della giornata scolastica - in caso di reiterazione il telefonino sarà consegnato direttamente ai genitori convocati a scuola 	Insegnante e Dirigente scolastico
uso del cellulare nei locali scolastici	<p>E' proibito l'utilizzo di "mms", registrazioni audio-video e fotografie digitali all'interno dei locali scolastici.</p> <p>L'inosservanza di tali obblighi comporta le seguenti sanzioni previste dalla Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento di una multa da TRE a DICIAMILA Euro, ovvero, da CINQUE a TRENTAMILA euro nei casi più gravi; ▪ art. 10 Codice Civile: "abuso dell'immagine altrui"; ▪ art. 520 Codice Penale: "pubblicazioni oscene". 	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico

reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.....)	allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 gg. oppure per un periodo superiore a 15 gg. (art. 4, comma 9 D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008); se sussiste comprovata gravità, sarà applicata una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 gg. (art. 4, comma 7 D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)	Consiglio di Istituto
reati che provocano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es.: incendio o allagamento)		
<p>Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>		
Nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure di reati di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale congiuntamente a mancata possibilità di esperibili interventi utili per il reinserimento responsabile nella comunità durante l'anno scolastico.	allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, comma 9 bis, D.P.R. n. 235 del 21.11.2007)	Consiglio di Istituto
<p>Con riferimento alle sanzioni di cui sopra, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.</p> <p>Preventiva attenzione dovrà essere prestata allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p>		
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere degli stessi	esclusione dello studente allo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di istruzione (art. 4, comma 9 bis e ter, D.P.R. n. 235 del 21.11.2007)	Consiglio di Istituto
<p>Le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. (art. 4, comma 9 ter, D.P.R. n.235 del 21/11/2007)</p>		

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome ma altresì come accessorie e di accompagnamento.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni si applica il principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del codice penale.

Art. 3 – NORME DI ORDINE GENERALE RIFERITE ALLE MODALITA' DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHE SI SVOLGE E CONCLUDE A NORMA DELLA LEGGE N. 241 del 07.08.1990

- La sanzione disciplinare deve specificare le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa
- Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, si esplicitano i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare
- L'alunno ha la possibilità di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola)
- Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell'alunno
- Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti (es.: violenza sessuale); in tali circostanze si applica l' "OMISSIS" sull'identità delle persone coinvolte
- Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato
- In considerazione dell'età degli alunni è opportuno che, qualora sia necessario la sanzione sia erogata ed applicata in tempi ristretti perché la stessa sia debitamente percepita in relazione alla mancanza

Art. 4 – IMPUGNAZIONI

Contro le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia , interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 5 - ORGANO DI GARANZIA

A - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e si compone, per la scuola Secondaria di Primo Grado da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori:

Composizione dell'Organo di Garanzia (come da C.M. del 31.07.08)	
presidente: Dirigente scolastico	dott.ssa Tiziana Rainò
• componente docenti: Prof. Scarpelli (effettivo) Prof.ssa Pisano (supplente)	designati dal Consiglio d'Istituto
• componente genitori: sigg. Peccenati e Torresani (effettivi) sigg. Grossi e Pancotti (supplenti)	Eletti nelle Assemblee per le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe del 09.10.2008

La componente GENITORI, membri effettivi e supplenti, viene eletta in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe.

In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente.

Sussiste il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.

B - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta.

In **prima convocazione** tale Organo deve essere "perfetto" e pertanto le deliberazioni si ritengono valide solo se sono presenti tutti i membri;

in **seconda convocazione** funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;

le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Non è ammessa astensione al voto di qualcuno dei membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

L'Organo di Garanzia rimane in carica 3 anni; può esaurire il proprio mandato per decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l'Organo viene ricostruito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente con indizione di nuove elezioni.

C - RICORSI

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della Scuola in merito alle applicazioni del Regolamento d'Istituto.

Le istanze di ricorso e le richieste di parere devono essere presentate per iscritto su carta libera entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, indicando le generalità di chi sottoscrive e le motivazioni.

L'Organo di Garanzia deve rispondere per iscritto entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa presso l'ufficio di segreteria.

(DELIBERA N. 5/C.I. 09.09.2008)

Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le più comuni norme di comportamento per la salvaguardia della sicurezza propria e altrui.

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRRIGARE LA SANZIONE
Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza in ambienti extrascolastici (tutti quelli legati alle uscite didattiche: autobus, teatri, musei, parchi, ecc..)	Sanzione commisurata alla tipologia della mancanza ed alla sua gravità (vedi tipizzazioni precedenti)	Docente, nei casi più gravi Dirigente scolastico

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene aggiornato e deliberato dal Consiglio di Istituto periodicamente, ed in base alle nuove disposizioni normative o a particolari esigenze dell'Istituto emergenti.

Aggiornato e deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 13.10.2008.

IL SEGRETARIO
()

IL PRESIDENTE
(Sig. Luigi Pancotti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Tiziana Rainò)